

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3818

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VACCARO, MURGIA, COLANINNO, DE ANGELIS, GARAVINI,  
FRASSINETTI, GNECCHI, MAZZUCA, MOSCA, MINARDO,  
RUBINATO, SALTAMARTINI, GRAZIANO**

Modifiche all'articolo 615-ter del codice penale e al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti la tutela dei dati personali nella rete *internet*

Presentata il 28 ottobre 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le molteplici analisi dell'istituto di ricerca *Eurisko* ci rivelano come, in Italia, il numero delle persone che utilizza la rete *internet* si colloca (secondo diversi criteri di frequenza d'uso) fra i 20 e i 23 milioni di cittadini è in continua ascesa da diversi anni, in particolare dal 1998, anche se dal 2001 al 2008 si è avuta una lieve decelerazione del processo di crescita.

L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) — indagine risalente al 2008 — ci informa come la dotazione informatica delle famiglie italiane sia purtroppo ancora piuttosto bassa: solo il 50,1 per cento ha un *personal computer* (PC) e solo il 42 per cento ha l'accesso alla rete *internet*; solo il 27,6 per cento delle famiglie italiane è in possesso della banda larga e addirittura il 40,6 per

cento dichiara di non possedere l'accesso per incapacità di utilizzo.

Al contrario, tra i fattori positivi, emerge un utilizzo della rete sempre più consapevole, sia come strumento di comunicazione che di crescita: gli italiani infatti usano la rete soprattutto per ricevere e per spedire posta elettronica (76,1 per cento), per cercare informazioni su merci e su servizi (66,3 per cento) e come strumento di apprendimento (58,3 per cento).

Se ci si concentra sui giovani compresi nella fascia tra i 15 e i 19 anni di età, si scopre come quasi la metà di loro adoperi *chat*, *newsgroup*, *newsletter* e *forum*, mentre oltre il 45 per cento legge i *blog* e più del 23 per cento ne gestisce uno.

L'idea di sviluppare una proposta di legge sul *web* nasce dalla necessità, non

più rinviabile, che il legislatore si occupi finalmente di disciplinare una materia che, per quanto vasta e per lo più non regolamentata da norme cogenti, richiede oggi un'adeguata normativa di settore.

Il recente caso, noto come « *Vividown vs. Google* » — *casus belli* per eccellenza sulle tematiche della rete *internet* e della sua regolamentazione — ha acceso un intenso dibattito — sia in politica, sia nell'opinione pubblica — sul tema legislazione e rete *internet*.

Alcuni brevi estratti della motivazione della sentenza del suddetto caso aprono esplicitamente a una normativa che miri a determinare alcuni necessari confini riguardanti l'utilizzo della rete *internet*, intesa come una piazza virtuale, ove non tutto quindi può essere permesso e talune azioni, al contrario, devono essere espressamente vietate.

Il *web* rappresenta ormai, a tutti gli effetti, una realtà virtuale, parallela a quella fisica; anche per il *web*, infatti, devono esistere normative che codifichino comportamenti e che creino degli obblighi che, ove non rispettati, conducano al riconoscimento di una responsabilità certa.

È necessario perciò stabilire un presupposto: la rete *internet* deve poter essere un luogo — non luogo — completamente libero e accessibile a tutti, dove la responsabilità personale deve essere fatta valere al pari della realtà.

Nessun bavaglio dunque alla libertà di espressione degli utenti sulla rete *internet*, bensì l'affermazione di un principio di responsabilità personale come presupposto imprescindibile per il funzionamento di una rete che esalti il proprio carattere di apertura condivisa e di libertà massima per coloro che ne fanno uso, incentivandone così anche l'utilizzo da parte di chi, ad oggi, vede il canale telematico come estraneo alla propria formazione.

Il caso « *Vividown vs. Google* » ha, forse per la prima volta con tanto clamore, portato sotto i riflettori dell'opinione pubblica l'inadeguatezza in cui versa oggi il nostro sistema normativo rispetto ai rischi e alle enormi potenzialità della rete *internet*. C'è quindi oggettivamente una *vacatio*

*legis* di cui il legislatore deve prendere atto e farsi carico. L'obiettivo deve essere quello di colmare tale vuoto normativo.

La *ratio* ispiratrice della presente proposta di legge è questa: la rete *internet* è una piattaforma nella quale la regola del rispetto del prossimo deve trovare piena cittadinanza al pari della responsabilizzazione di coloro che la utilizzano.

Al fine di tali esigenze, occorrono chiarezza, percorsi certi e soprattutto trasparenza.

Libertà, partecipazione, condivisione, responsabilità: questi sono gli obiettivi che la proposta di legge mira a perseguire e che un meccanismo di lavoro aperto può e deve garantire.

L'iniziativa legislativa nasce quindi dalla necessità che successivamente — quindi *ex post*, stante il principio fondamentale che il libero accesso e l'utilizzo della rete *internet* sono vitali per ogni democrazia — alla pubblicazione del materiale da parte degli utenti nella rete *internet* vi possa essere la possibilità da parte di coloro che sono portatori di un interesse tutelabile di segnalare, alle autorità competenti, i contenuti eventualmente offensivi o lesivi.

La presente proposta di legge mira quindi a introdurre un controllo, non censorio, ma, al contrario, che punti a conciliare libertà di espressione — costituzionalmente garantita — e responsabilità degli utenti che utilizzano la rete *internet*, senza limitare preventivamente la loro e altrui possibilità di comunicare e di condividere liberamente contenuti e materiali, tutelando al contempo il diritto alla *privacy*.

L'obiettivo è altresì quello di vagliare, in modo celere, e comunque con tempistiche più veloci delle attuali, i contenuti che gli utenti « caricano » sulla e nella rete *internet* e, qualora gli stessi violino il diritto alla *privacy*, di rimuoverli rapidamente al fine di garantire una tutela adeguata ai portatori degli interessi offesi.

La proposta di legge interviene modificando il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e prevede che coloro i quali vantino un interesse

affinché siano oscurati, rimossi, rettificati, aggiornati, integrati o bloccati i dati diffusi in violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali possano proporre e inoltrare all'utente che utilizza la rete *internet*, responsabile della pubblicazione, un'apposita istanza di oscuramento, rimozione, rettificazione, aggiornamento, integrazione o blocco degli stessi dati pubblicati.

L'istanza, che potrà essere presentata sia da soggetti organizzati (ad esempio associazioni) sia da singoli individui portatori di interessi tutelabili, sarà trasmessa tramite lo strumento di posta elettronica certificata.

L'utente che ha pubblicato il materiale oggetto dell'istanza potrà valutare discrezionalmente la richiesta pervenutagli e decidere, entro e non oltre le quarantotto ore successive alla ricezione dell'istanza stessa, se rimuovere dalla piattaforma il materiale pubblicato.

La medesima richiesta potrà essere altresì presentata dai soggetti suddetti, portatori di interessi tutelabili, al Garante per la protezione dei dati personali, che si pone come intermediario tra soggetto istante e fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, qualora il consumatore responsabile della pubblicazione del materiale non abbia provveduto a rimuovere, rettificare, aggiornare, integrare o bloccare i dati nel termine indicato in precedenza, ovvero qualora non sia stato possibile identificarlo e rintracciarlo.

Il Garante per la protezione dei dati personali esaminerà le richieste pervenute e, nelle settantadue ore successive alla loro ricezione, provvederà a comunicare ai relativi fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, responsabili per il trattamento dei dati video, audio, fotografici e testuali diffusi, un proprio parere non vincolante nel merito.

I fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica nelle quarantotto ore successive al ricevimento del

parere del Garante per la protezione dei dati personali, e sulla base dello stesso, valuteranno in modo discrezionale, e assumendosene le relative responsabilità in sede civile e penale, se procedere alla rimozione del materiale video, audio, fotografico e testuale trasmesso dall'utente responsabile della pubblicazione. I fornitori, in caso di rigetto dell'istanza di oscuramento o di rimozione, sono obbligati a inoltrare ai soggetti promotori della stessa una risposta con la relativa motivazione del diniego.

L'eventuale risposta di diniego di rimozione del materiale andrà a integrare, se necessario, in una fase successiva, il fascicolo processuale.

La presente proposta di legge si occupa anche di salvaguardare i minori, i quali abbiano registrato, mediante falsa dichiarazione di maggiore età, il proprio *account* sul relativo sito *web*. Tale fattispecie è tutelata mediante l'introduzione della possibilità da parte dei genitori, anche singolarmente, di presentare al prestatore di un servizio dell'informazione l'istanza di rimozione o di oscuramento del medesimo *account*.

L'istanza dovrà essere completata con la presentazione dei documenti certificanti, ai sensi dell'articolo 316 del codice civile, la potestà genitoriale nonché la reale età del minore.

*Condicio sine qua non* prodromica alla presentazione dell'istanza è che il relativo sito *web* ove è registrato l'*account* non dovrà consentire da parte dell'utente, o del genitore del minore, l'autonoma cancellazione o la rimozione dell'*account* in oggetto.

Il prestatore di un servizio dell'informazione, nelle ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza, è obbligato a rimuovere o a oscurare l'*account* segnalato.

La presente proposta di legge prevede, inoltre, le relative sanzioni amministrative a carico dell'utente responsabile della diffusione, qualora i fornitori abbiano provveduto e proceduto alla rimozione dei dati, ovvero a carico dei soggetti promotori dell'istanza, qualora la stessa sia rigettata.

Si stabiliscono, in ultimo, le relative responsabilità civili e penali.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Dopo la lettera *m*) del comma 2 dell'articolo 4 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è aggiunta la seguente lettera:

« *m-bis*) “posta elettronica certificata”, un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente una documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici; ».

## ART. 2.

1. Dopo l'articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è inserito il seguente:

« ART. 7-*bis*. — (*Diritto alla tutela dei dati personali*). — 1. Chiunque, individualmente o in forma organizzata, vanta un interesse a oscurare, rimuovere, rettificare, aggiornare, integrare o bloccare i dati video, audio, fotografici o testuali diffusi in violazione delle disposizioni del presente codice, mediante reti di comunicazione elettronica, promuove e inoltra all'utente responsabile di tale diffusione, ove direttamente identificabile e rintracciabile, una richiesta di oscuramento, rimozione, rettifica, aggiornamento, integrazione o blocco degli stessi dati.

2. La richiesta di cui al comma 1 rivolta all'utente responsabile della diffusione deve essere trasmessa mediante posta elettronica certificata ».

## ART. 3.

1. Dopo la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 141 del codice di cui al de-

creto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è aggiunta la seguente:

« *c-bis*) mediante richiesta, se intende far valere gli specifici interessi di cui all'articolo 144-*bis* ».

#### ART. 4.

1. Alla sezione II del capo I del titolo I della parte III del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 144-*bis*. — (*Presentazione delle richieste*). — 1. Nel caso di cui all'articolo 7-*bis*, qualora l'utente responsabile della diffusione dei dati video, audio, fotografici o testuali non abbia proceduto a rimuovere, rettificare, aggiornare, integrare o bloccare tali dati entro e non oltre le quarantotto ore successive al ricevimento della richiesta, ovvero non sia stato possibile identificare e rintracciare l'utente, chiunque, individualmente o in forma organizzata, vanta l'interesse di cui al comma 1 del citato articolo 7-*bis*, può presentare al Garante la richiesta di oscuramento, rimozione, aggiornamento, integrazione o blocco dei dati diffusi.

2. Il Garante, entro le settantadue ore successive al ricevimento della richiesta di cui al comma 1, valuta la richiesta stessa e comunica il relativo parere non vincolante ai fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, responsabili per il trattamento dei dati video, audio, fotografici o testuali diffusi.

3. I fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica sono obbligati a garantire il pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché il relativo profilo di sicurezza del materiale pubblicato.

4. Nelle quarantotto ore successive al ricevimento del parere di cui al comma 2, i fornitori valutano se procedere alla rimozione dei dati video, audio, fotografici o testuali pubblicati dall'utente.

5. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, rimozione, aggiornamento, integrazione o blocco dei dati diffusi, i fornitori sono obbligati a inoltrare a coloro che, individualmente o in forma organizzata, abbiano presentato la richiesta vantando l'interesse di cui al comma 1 dell'articolo 7-*bis*, una risposta con la relativa motivazione del diniego».

#### ART. 5.

1. Al capo III del titolo II della parte III del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 160-*bis*. — (*Tutela dei minori*). —  
1. I genitori di un minore, il quale abbia registrato mediante falsa dichiarazione di maggiore età i propri dati personali su un sito *web*, possono inoltrare, anche singolarmente e qualora non sia possibile l'autonoma rimozione o il blocco dei dati, una richiesta per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato relativo al minore, diffuso dai fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica. I genitori presentano contestualmente alla richiesta i documenti certificanti la potestà genitoriale, ai sensi dell'articolo 316 del codice civile, e altresì l'età del minore.

2. Nelle ventiquattro ore successive al ricevimento della richiesta di cui al comma 1, i fornitori sono obbligati a oscurare i dati del minore e a rimuovere o bloccare qualsiasi altro dato relativo al minore ».

#### ART. 6.

1. Dopo l'articolo 162-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 162-*ter*. — (*Sanzioni in materia di diffusione dei dati*). — 1. Nel caso di cui al

comma 4 dell'articolo 144-*bis*, qualora i fornitori rimuovano i dati ivi pervenuti, l'utente responsabile della diffusione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro.

2. Nel caso di cui al comma 5 dell'articolo 144-*bis*, coloro che hanno promosso la presentazione della richiesta sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro ».

#### ART. 7.

1. Dopo l'articolo 167 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è inserito il seguente:

« ART. 167-*bis*. — (*Diffusione di dati illeciti*). — 1. I fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica sono puniti ai sensi dell'articolo 615-*ter*, primo comma, del codice penale per la diffusione, in violazione delle disposizioni del presente codice, dei dati video, audio, fotografici o testuali, qualora abbiano avuto conoscenza del loro carattere illecito o pregiudizievole dai soggetti promotori della presentazione della richiesta di cui al comma 1 dell'articolo 144-*bis* ovvero dal Garante mediante parere non vincolante e non abbiano rimosso i dati stessi, se dal fatto deriva documento.

2. Nel caso di cui al comma 1 dell'articolo 160-*bis*, i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica sono puniti ai sensi dell'articolo 615-*ter* del codice penale per non aver oscurato i dati del minore e rimosso o bloccato qualsiasi altro dato relativo al minore, se dal fatto deriva documento ».

#### ART. 8.

1. Il quarto comma dell'articolo 615-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

« Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona

offesa, dei soggetti promotori della presentazione della richiesta di cui al comma 1 dell'articolo 144-*bis* del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dei genitori del minore di cui all'articolo 160-*bis* del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003; negli altri casi si procede d'ufficio ».

